il 31 luglio 1999, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa (cfr. art. 1 della l. 6 ottobre 1998, n. 344 sul differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla l. n. 676/1996).

Per completezza è doveroso ricordare che nel periodo in cui furono adottate le autorizzazioni generali (settembre u.s.) la l. n. 344/1998 non era stata ancora approvata, essendo in corso d'esame in Parlamento il corrispondente disegno di legge governativo, poi divenuto legge il 6 ottobre u.s. Questa circostanza ha indotto il Garante a considerare la fase normativa attuale tuttora transitoria e a non adottare disposizioni autorizzatorie dettagliate, in modo da evitare che i titolari possano essere obbligati a modificare la propria attività in un breve periodo di tempo.

Per quanto attiene ai dati di carattere giudiziario si aggiunge, infine, che il Garante si è riservato di adottare un'autorizzazione generale sul trattamento di dati idonei a rivelare l'adozione di alcuni provvedimenti giudiziari a carico dell'interessato in previsione dell'emanazione di nuove disposizioni di legge in tale settore (art. 24, l. n. 675/1996; art. 686, commi 1, lett. *a)* e *d)*, 2 e 3, c.p.p.).

Nelle more, una disposizione transitoria ha permesso ai soggetti pubblici e privati di proseguire il trattamento dei dati di cui all'art. 24 fino all'8 maggio 1999 previa comunicazione al Garante stesso (art. 41, comma 5 così come modificato dall'art. 1 del d.lg. n. 389/1998).

3.1.4.2 Le autorizzazioni ad hoc

Il Garante, nell'emanare le sei autorizzazioni generali citate, si è riservato di autorizzare trattamenti diversi da quelli già considerati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Nel 1998 ha accolto tre specifiche richieste di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

Nel mese di gennaio l'Autorità ha autorizzato una società cooperativa di assicurazione a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci limitatamente alle operazioni strettamente pertinenti all'applicazione di una disposizione statutaria della stessa società cooperativa che presuppone l'ammissione dei soli soci professanti la religione cattolica. Tale autorizzazione, rinnovata nel successivo mese di ottobre, è stata emanata alle medesime condizioni previste dall'autorizzazione generale relativa alle compagnie di assicurazione.

Il Garante ha poi autorizzato un istituto scolastico, in particolare una società a responsabilità limitata, a trattare i dati idonei a rilevare le convinzioni religiose degli studenti limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili all'applicazione della disposizione normativa che riconosce agli studenti di scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica (cfr. art. 310, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297). Tale specifica disposizione autorizzatoria è stata in seguito recepita nel testo dell'autorizzazione generale n. 5/1998.

In sede di rinnovo delle autorizzazioni generali, l'ambito di applicazione del provvedimento relativo alle associazioni e fondazioni è stato esteso agli istituti scolastici, inclusi quelli di tipo non associativo, relativamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie all'applicazione della disposizione sulla libertà di scelta dell'insegnamento religioso (cfr. l'art. 310 cit. e il punto 1 dell'autorizzazione n. 3/1998).

Il Garante ha, infine, autorizzato una società per azioni a trattare i dati idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale dei propri clienti in modo strettamente funzionale all'adempimento degli obblighi contrattuali o precontrattuali derivanti da un rapporto di cui siano parte le predette associazioni od organizzazioni.

Anche in questo caso l'Autorità ha ritenuto meritevole di considerazione generale l'esigenza di garantire la gestione dei rapporti contrattuali tra gli operatori economici e le associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e ha integrato in tal senso il testo dell'autorizzazione n. 3/1998 (cfr. il capo 1).

3.1.5 Rapporti con l'Ufficio del Garante

Seguendo uno stile adottato fin dal suo insediamento, l'Ufficio del Garante ha improntato, anche nell'anno 1998, la sua attività di relazione con il pubblico a criteri ispirati alla più ampia apertura e disponibilità. In questo quadro ha assunto un ruolo centrale il servizio di vero e proprio «sportello telefonico», che ha assorbito rilevanti risorse umane e temporali dell'Ufficio. È stata questa, peraltro, una modalità essenziale per cogliere dalla viva voce dei cittadini, degli operatori economici, dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il grado di conoscenza e attuazione della legge, i tempi, le modalità e le conseguenti difficoltà incontrate nel dare riscontro agli adempimenti normativi, nonché per raccogliere suggerimenti, segnalazioni e reclami.

In particolare, nei primi mesi dell'anno trascorso e soprattutto nel trimestre gennaio-marzo - in coincidenza con la scadenza dell'obbligo di notificazione del trattamento dei dati personali prevista dall'art. 41, comma 2 della l. n. 675/1996 - sono pervenute centinaia di chiamate telefoniche (si può stimare una media di 200 telefonate al giorno) e di richieste di informazioni inoltrate via fax, relative appunto alle modalità di adempimento degli obblighi citati.

Indubbiamente la novità e la particolarità della legge sulla protezione dei dati ha inciso su questa forte domanda di informazioni. Le chiamate erano volte ad avere conferma sui soggetti tenuti all'obbligo della notifica, anche in relazione ai numerosi casi di esonero previsti dall'art. 7, comma *5-ter* della legge, a ottenere chiarimenti sulla apposita modulistica predisposta dal Garante, e sul rapporto fra il nuovo obbligo di notifica e la precedente denuncia di detenzione di archivi magnetici (introdotta dalla l. 1 aprile 1981, n. 121 e abrogata ora dall'art. 43, comma 1, della l. n. 675/1996).

In questa fase di consultazione intensa e quasi martellante dell'ufficio, le telefonate sono servite anche per mettere meglio a fuoco le problematiche e i dubbi più rilevanti e per orientare un'azione di più capillare informazione che ha fatto poi leva essenzialmente su comunicati stampa esplicativi, interventi a seminari e convegni organizzati particolarmente da associazioni professionali e di categoria, provvedimenti interpretativi assunti dall'organo collegiale e mirati a superare i dubbi più comuni. In questa fase si è cercato altresì di prendere contatto con coloro che avevano interessato l'Autorità a mezzo fax, fornendo, per quanto possibile, rapide indicazioni telefoniche e inviando, se necessario, documentazione di supporto.

Passato il periodo caratterizzato dalla «emergenza notificazioni», il flusso di richieste telefoniche è proseguito nei mesi successivi (con una media di 50 telefonate al giorno), nella fascia oraria dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13, durante la quale i funzionari dell'ufficio (una decina al giorno) forniscono appunto consulenza telefonica. Come detto, tali telefonate sono un ottimo «termometro» sullo stato di «percezione» oltre che di attuazione della legge.

Da questa attività per certi aspetti ordinaria sono emerse alcune constatazioni e conferme che non appare banale riepilogare:

a) La materia della *privacy* intesa in senso lato interessa moltissimo la pubblica opinione, suscita emozioni e reazioni. Vi è però una diffusa difficoltà a cogliere la specificità della l. n. 675/1996 e a individuare con precisione i compiti e il ruolo del Garante. Anche il pubblico mediamente avvertito non coglie spesso lo specifico di una legge che mira alla protezione dei dati personali, mentre molte richieste di chiarimento prospettano generici problemi di salvaguardia della riservatezza della vita privata.

b) Per la natura stessa del suo oggetto (i dati personali) la l. n. 675/1996 ha un campo di applicazione e una forza di penetrazione assai ampi. Ciò spiega le difficoltà applicative incontrate dai soggetti, pubblici e privati, più diversi e giustifica, almeno in parte, la mole di richieste rivolte al Garante, visto come unico organo «specializzato» e titolato a fornire chiarimenti. L'esperienza ha messo, peraltro, in luce l'esistenza di «frontiere avanzate» dove il contatto fra i cittadini e la l. n. 675/1996 è particolarmente frequente e delicato. Non a caso centinaia di telefonate sono pervenute dagli enti locali, specialmente dai comuni, con particolare riguardo ai dati personali trattati negli archivi anagrafici e di stato civile, nell'archivio elettorale, nel settore dei servizi sociali globalmente intesi. Numerose sollecitazioni sono pervenute altresì dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel campo sanitario (ASL in primo luogo) interessati, ovviamente, alle problematiche inerenti i dati sensibili.

c) Molte richieste sono state, invece, formulate da cittadini e da studi legali in ordine all'esatta configurazione dei meccanismi di tutela previsti dalla legge (ricorsi ex art. 29, segnalazioni e reclami ex art. 31). Le richieste telefoniche al riguardo miravano a conoscere, da una parte, la possibilità di valersi di tali strumenti, anche in assenza del regolamento di organizzazione e funzionamento del Garante di cui all'art. 33, comma 3 della legge, nonché tempi e modalità di trattazione dei medesimi procedimenti; dall'altra, a verificare la possibilità di ricondurre determinate fattispecie concrete ai citati strumenti di tutela.

L'esperienza di questi dodici mesi segnala indubbiamente l'utilità e la necessità di proseguire nell'impegno di disponibilità nei confronti delle molteplici richieste di informazione che quotidianamente pervengono, orientando i cittadini e gli operatori anche attraverso l'utilizzo di strumenti già disponibili (Bollettino, comunicati stampa, *newsletter*) o che sono in procinto di essere attivati (sito *Web*).

3.1.6 Registro generale dei trattamenti

3.1.6.1 Il quadro normativo

Per la tenuta del registro generale dei trattamenti la legge dispone l'impiego di sistemi automatizzati a elaborazione informatica e l'utilizzo di strumenti telematici (art. 31, comma 3), prevedendo inoltre opportune intese con le province e altre pubbliche amministrazioni per assicurarne la consultazione tramite strumenti informatici costituiti da almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ufficio per le relazioni con il pubblico.

Per le notificazioni la legge ha previsto una procedura basata essenzialmente sull'invio a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, specificandone i contenuti essenziali (art. 7).

Il successivo d.lg. 28 luglio 1997, n. 255 ha modificato in parte l'art. 7 introducendo per alcune categorie un regime di notificazione semplificata - ad esempio per i soggetti pubblici e privati che effettuino trattamenti temporaneamente e senza l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati - esonerandoli dal menzionare alcuni dati

previsti per la generalità dei notificanti. Inoltre ha escluso numerosi soggetti dalla presentazione della notificazione, obbligandoli comunque a fornire le notizie sul trattamento dei dati a chiunque ne faccia richiesta.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione della notifica per i trattamenti iniziati prima del 1° gennaio 1998, l'art. 2 ha individuato due date:

– 31 marzo 1998, per i

– trattamenti svolti anche in parte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;

– trattamenti non automatizzati di dati sensibili o attinenti a determinati provvedimenti giudiziari;

– 30 giugno 1998, per i

– trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili;

– trattamenti effettuati per ragioni di giustizia, per il servizio del casellario giudiziale, per il servizio carichi pendenti, o da soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Per tutti i trattamenti iniziati dal 1° gennaio 1998 è prevista la notificazione prima dell'inizio del trattamento. Ugualmente deve essere notificate al Garante la modifica degli elementi contenuti nella prima notificazione o la cessazione del trattamento dei dati. Sanzioni penali sono comminate in caso di omessa o infedele notificazione (art. 34, l. n. 675/1996).

Recentemente, poi, è entrato in vigore il d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 che agli artt. 12 e 13 ha introdotto norme integrative sulle procedure relative alle notificazioni, alla tenuta e consultazione del registro. In particolare, per quest'ultimo aspetto, l'art. 13 stabilisce che il registro è accessibile gratuitamente a chiunque senza particolari formalità presso l'Ufficio del Garante o mediante terminale.

3.1.6.2 L'organizzazione

Al fine di agevolare il compito di effettuare la notifica, il Garante ha predisposto modelli cartacei e supporti informatici, completi di varie spiegazioni, distribuiti gratuitamente in tutti gli uffici postali del territorio, in base ad apposita convenzione stipulata con l'Ente poste. A corredo sono state predisposte buste personalizzate complete di indirizzo, bollettini per il versamento dei diritti di segreteria (£ 15mila per notifica inviata su dischetto magnetico, £ 25mila per notifica inviata su modello cartaceo) e speciali buste imbottite per l'invio dei dischetti magnetici.

Complessivamente sono stati predisposti e consegnati tempestivamente agli Uffici postali per la distribuzione n. 1.020.000 modelli con allegate istruzioni e n. 350mila dischetti. Per agevolare ulteriormente la diffusione del modello, taluni organismi, associazioni ed editori sono stati autorizzati a riprodurlo sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Ufficio, e il suo facsimile è stato pubblicato anche su alcuni giornali. In aggiunta, diversi comunicati stampa e le risposte fornite oralmente e via fax ai numerosi quesiti posti, hanno anch'essi agevolato il compito degli utenti nella compilazione del modello. Le notifiche pervenute sono state circa 250mila, in massima parte per posta o consegnate a mano e nella quasi totalità in occorrenza della prima scadenza del 31 marzo.

Le operazioni di preparazione delle notifiche per la successiva immissione dei dati nel sistema informativo si sono rivelate assai impegnative. Notevoli sono stati i problemi per fronteggiare una tale massa di documentazione, sia per le preliminari operazioni materiali da compiere (distacco e timbratura delle ricevute di ritorno, suddivisione tra modelli cartacei e dischi, apertura e verifica del contenuto dei plichi,

protocollazione, separazione delle notifiche *anomale,* inscatolamento e trasporto in una sede idonea a contenerle), sia per la mancanza di spazi adeguati al loro trattamento (il Garante si è successivamente avvalso di un locale di ampie dimensioni messo a disposizione gratuitamente dal Dipartimento della protezione civile presso il Centro polifunzionale in Castelnuovo di Porto, che presenta tra l'altro adeguati livelli di sicurezza).

In tale luogo sono state effettuate in massima parte le operazioni propedeutiche alla verifica del contenuto dei plichi pervenuti e alle statistiche preliminari sul numero e la distribuzione tra dischetti e modelli cartacei, allo scopo di impostare un'adeguata organizzazione del lavoro.

Al fine di procedere celermente, in attesa della realizzazione del sistema informatizzato del Garante e di una dotazione organica di personale, è stato stipulato, a seguito di licitazione privata, un contratto con una società per la fornitura di due servizi complementari, diretto l'uno alla lavorazione preparatoria delle notifiche pervenute, l'altro alla loro memorizzazione. Adeguate misure sono state adottate per assicurare la sicurezza e la segretezza delle operazioni svolte.

Numerose sono state le notifiche - sia su dischetto sia su modello cartaceo - che per vari motivi non sono risultate complete o regolari (v. Tabella 2).

3.1.6.3 Prospettive

Nello scorso mese di febbraio si sono concluse le operazioni connesse alla verifica delle notifiche ed entro luglio sarà possibile attivare il registro dei trattamenti, con una prima fase sperimentale.

Verrà subito dopo verificata attentamente la possibilità dell'integrazione del registro dei trattamenti con la rete Internet per consentirne una consultazione agevole e funzionale, adottando le necessarie precauzioni affinché non sia pregiudicata la sicurezza e la riservatezza dei dati personali (ad esempio, mediante consultazioni di singoli nominativi di titolari di trattamento).

Con il completamento della disciplina sulla firma elettronica (in base al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e ai regolamenti previsti dall'art. 15, comma 2, della l. 15 marzo 1997, n. 59), sarà possibile poi varare un progetto che consentirà ai notificanti di effettuare o modificare la notificazione anche per via telematica (art. 12, comma 2, d.P.R. n. 501/1998).

L'esperienza acquisita servirà inoltre a elaborare un'interfaccia del dischetto contenente il software per la notificazione ancor più *user friendly*, per indurre i notificanti a privilegiare la modalità informatica rispetto al modello cartaceo.

Il registro dei trattamenti, una volta completato, sarà collegato a un servizio per la risoluzione di quesiti e permetterà di interloquire con il Garante anche al di là della mera acquisizione delle notizie sulla movimentazione del registro stesso, sulla distribuzione degli archivi, sull'ambito di comunicazione e diffusione dei dati, la natura dei dati oggetto del trattamento, le banche dati cui si riferisce il trattamento, i trasferimenti di dati all'estero, ecc.

I dati che seguono si riferiscono alle notifiche già memorizzate e, seppure riferiti a dati non ancora definitivi, offrono indicatori utili sul contenuto del registro e per l'organizzazione del lavoro.

Tabella 1 - Dati riepilogativi sulle notifiche

	Numero	%
Notificazioni pervenute al 19/1/99	250.000 circa	
di cui su modello cartaceo	195.000	88
di cui da dischetto	55.000	22
Notificazioni elaborate	117.000 circa	
di cui da modello cartaceo	65.000	55
di cui da dischetto	52.000	45

Delle notificazioni pervenute, 1.260 recano modifiche alla prima notificazione e 140 comunicano la cessazione del trattamento. Esse verranno memorizzate solo quando verrà completata l'elaborazione di tutte le prime notificazioni pervenute.

Inoltre, delle 250.000 notifiche pervenute può stimarsi che circa il 2% presentino irregolarità di vario genere. Per gran parte di esse è già stato rivolto ai notificanti l'invito a provvedere alla regolarizzazione.

La tabella seguente illustra i vari tipi di irregolarità riscontrate. La somma delle percentuali, al riguardo, è maggiore di 100 in quanto è possibile che in una notificazione siano presenti più irregolarità.

Tabella 2 - Tipologia delle irregolarità presenti nelle notificazioni pervenute

	%
Dischetto illeggibile (deteriorato, privo del *file* di dati, file diverso da quello richiesto)	43
Mancato versamento dei diritti di segreteria	31
Dischetti non accompagnati dalla relativa stampa	30
Mancata compilazione di tutti i riquadri del modello	16
Modello non conforme a quello prescritto	7
Mancata sottoscrizione del notificante	2
Altro	2

Va evidenziato infine che è in fase di valutazione anche la possibilità di permettere una consultazione più ampia del registro attraverso la diffusione di CD-ROM come avviene in Spagna. Il registro è pubblico ma i dati in esso contenuti, secondo quanto previsto espressamente dal d.P.R. n. 501/1998, potranno essere utilizzati solo per finalità di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati (art 13 d.P.R. n. 501/1998).

Va precisato da ultimo che i modelli di notificazione già predisposti dal Garante nel 1997, una volta entrato in vigore il d.P.R. n. 501/1998, sono stati oggetto di un provvedimento del Garante che in data 18 febbraio 1999, una volta entrato in vigore il d.P.R. n. 501/1998, ha confermato i modelli stessi e l'ammontare dei relativi diritti di segreteria.

3.1.7 Attività ispettiva

La prima fase di applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali è stata caratterizzata dal maggior rilievo possibile dato all'informazione e alla comunicazione, nell'intento di favorire una piena conoscenza e visibilità di quei principi e valori che con la l. n. 675/1996 si è inteso tutelare, come pure al progressivo adeguamento alla legge stessa da parte dei soggetti chiamati ad applicarla. La linea seguita è stata quella della massima disponibilità e cooperazione nel fornire chiarimenti a dubbi di applicazione della normativa, nell'intento di far sì che la l. n. 675/1996 si ponesse più come un punto di partenza di un dibattito più ampio sulla protezione dei dati personali e il loro utilizzo, piuttosto che come una fredda elencazione di una serie di nuovi diritti, doveri e adempimenti.

Lo testimoniano la frequenza con cui negli ultimi mesi la l. n. 675/1996 e, ancor più spesso, un generico «diritto alla *privacy*» sono stati chiamati in causa. I quesiti posti telefonicamente e via fax ai funzionari, i comunicati stampa del Garante, gli articoli di stampa apparsi sull'argomento, e perfino le più fantasiose interpretazioni della l. n. 675/1996 o gli attacchi di cui è stata talvolta oggetto, sono serviti a dare contorni più definiti alla disciplina sulla protezione dei dati personali, all'esercizio dei diritti che ne derivano e, soprattutto, agli obblighi di legge e di correttezza.

I diritti contemplati e tutelati dalla l. n. 675/1996 - anche con previsioni di tipo sanzionatorio, amministrativo e penale - richiedono ora la creazione di una struttura dei controlli e la loro attivazione. Al di là delle scelte condivise di dare tempo alla l. n. 675/1996 per essere assimilata, compresa e completata, l'incompletezza derivata dalla mancanza di norme regolamentari ha fatto sì che, in assenza di una minuta disciplina riguardante le modalità di accesso e verifica, il settore dei controlli *in loco* non potesse decollare. Deve tenersi conto, poi, che il 1998 ha rappresentato un anno transitorio per l'ultimazione delle procedure previste per la notificazione del trattamento dati da parte dei soggetti interessati e per la creazione del registro generale dei trattamenti.

Il «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante», d.P.R. n. 501 del 31 marzo 1998, entrato in vigore solo il 16 febbraio 1999, all'art. 15 regola nel dettaglio le modalità di accesso e verifica, disciplinando così le modalità di svolgimento degli accertamenti previsti all'art. 32 della l. n. 675/1996. Il Garante, potendo disporre accessi alle banche dati, verifiche e ispezioni nei luoghi ove si svolge il trattamento dati, con la disciplina prevista all'art. 15 del Regolamento potrà rendere effettivi i controlli *in loco* e, in breve, possibili le prime rilevazioni. Le segnalazioni e gli esposti inviati al Garante in questi mesi, con-

siderate le caratteristiche delle notificazioni pervenute, forniscono un quadro già abbastanza definito di quali saranno i settori maggiormente interessati dagli accertamenti e dalle ispezioni da parte dell'Ufficio del Garante.

In primo luogo dobbiamo considerare che alcune significative banche dati, sia per il loro volume, sia, soprattutto, per il tipo di informazioni contenute, appartengono alla pubblica amministrazione nel suo complesso. Basti pensare ai dati trattati nel settore sanitario, della giustizia, in quello fiscale, dalle amministrazioni locali o raccolti dalle forze di polizia, solo per citarne alcuni. La pubblica amministrazione, in questo primo periodo di attività del Garante, considerando le attività svolte, la qualità dei dati raccolti e il numero di banche dati detenute, è stata oggetto di numerose segnalazioni in misura non inferiore a quella del settore privato.

Per quanto riguarda le imprese private, è stata l'attività bancaria, creditizia e assicurativa, con le attività connesse relative alla rilevazione dei rischi e al recupero dei crediti, ad attrarre il maggior numero di segnalazioni ed esposti. Seguono il settore della pubblicità diretta, i servizi telefonici, le attività di ricerca e selezione del personale, l'investigazione privata e la gestione di sondaggi e ricerche di mercato.

L'attività di accertamento e rilevazione dell'Ufficio del Garante si avvarrà - ma non necessariamente - delle segnalazioni e degli esposti di coloro che riterranno violati i loro diritti rispetto alla l. n. 675/1996. Una efficiente struttura dei controlli dovrà prevedere acquisizioni di notizie, ai sensi dell'art. 32 della legge - strumento largamente usato sin dalla prima fase della sua applicazione - e ispezioni settoriali, periodiche e d'ufficio, a banche dati pubbliche e private.

Le verifiche potranno comportare anche l'esame dei supporti informatici contenenti i dati personali, di sistemi di trasmissione e accesso ai dati, l'acquisizione di documentazione e informazioni pertinenti.

L'esercizio delle funzioni di controllo assegnate al Garante, gli accertamenti effettuati sulle banche dati, accanto alle violazioni amministrative e penali contemplate dalla l. n. 675/1996 (che se accertate daranno vita a procedimenti sanzionatori specifici), potranno anche, in positivo, comportare la segnalazione ai relativi titolari o responsabili delle modifiche più opportune per uniformare i trattamenti alle disposizioni vigenti. Nei casi più gravi, parallelamente all'avvio di procedimenti per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, si potrà avere anche l'applicazione di misure cautelari quali il blocco o il divieto, totali o parziali del trattamento dei dati.

Alla luce di tutto ciò risulta chiaro come l'attività di accertamento e ispezione sia un elemento fondamentale nel regime di garanzie previsto dalla l. n. 675/1996 a tutela dei diritti dei cittadini. La verifica sul posto della conformità dei trattamenti a quanto stabilito dalla legge, i poteri in ordine alla segnalazione delle modifiche da apportare, l'eventuale intervento sui trattamenti stessi, su impulso del Garante, trovano come preciso e giustificato contrappeso l'obbligo della segretezza, da parte del personale incaricato dall'ufficio del Garante, rispetto alle informazioni di cui esso potrà venire a conoscenza durante i rilievi e nell'esercizio delle proprie funzioni.

Al fine di rimuovere un ostacolo all'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 32 della l. n. 675/1996, nel corso dei quali possono emergere anche violazioni diverse da quelle amministrative, si è stabilito all'interno del decreto legislativo n. 51/1999 di conferire al personale addetto agli accertamenti, in numero non superiore a cinque unità, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, limitatamente al servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni.

Tale previsione, e la necessità di una integrazione normativa, risultavano evidenti. Il fatto che, ad esempio, dagli accertamenti effettuati *in loco* con l'assenso del titolare o del responsabile o con l'autorizzazione del presidente del tribunale fossero rilevabili violazioni penali avrebbe imposto la necessità di interrompere gli accerta-

menti svolti fino a quel momento per richiedere la collaborazione di altri organi dello Stato, non per scelta operativa, ma come condizione necessaria per l'ultimazione e la legalità degli accertamenti in base al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione. Si è rimosso per questa via un non trascurabile impedimento, ferma restando la collaborazione e l'ausilio degli altri organi dello Stato in tutti quei casi in cui le situazioni ambientali e le caratteristiche specifiche degli accertamenti ne consiglino la richiesta e l'intervento.

3.2 L'UFFICIO DEL GARANTE

3.2.1 Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio

Con il d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, è stato emanato il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della l. 31 dicembre 1996, n. 675.

L'originario testo del provvedimento, già emanato con d.P.R. del 31 marzo 1998, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Presidente del Consiglio, dei Ministri di grazia e giustizia, tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'interno, è stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti.

Con delibera collegiale della sezione del controllo del 23 luglio 1998, la Corte dei Conti aveva censurato otto disposizioni, concernenti sia la disciplina dell'organizzazione interna del Garante sia la materia, di carattere strettamente economico, concernente il trattamento del personale, del Presidente dell'Autorità e dei membri del Collegio.

L'organo di controllo accoglieva solo in parte le controdeduzioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la collaborazione di questa Autorità, segnatamente quelle che chiarivano la portata di alcune disposizioni concernenti l'organizzazione interna del Garante e il funzionamento dell'Ufficio, e che prevedevano l'esercizio di alcuni poteri d'urgenza del Presidente (art. 5, commi 8 e 15, comma 3), mentre per le altre norme il Governo ha ritenuto di prestare acquiescenza alla deliberazione della sezione di controllo, con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 8.

Per tali due ultime disposizioni la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto alla Corte dei Conti (ai sensi dell'art. 25 del T.U.), il riesame del diniego di registrazione e, comunque, la registrazione con riserva, provvedimento adottato dall'organo di controllo con delibera delle sezioni riunite n. 1/E/99 del 22 gennaio 1999.

L'entrata in vigore del Regolamento determina una ulteriore amplificazione della tutela apprestata dall'ordinamento nei confronti dei trattamenti di dati personali effettuati in violazione della normativa sulla riservatezza, atteso che il provvedimento, come disposto dall'art. 33, comma 3 della l. n. 675/1996, contiene le disposizioni (individuabili nei capi V e VI) concernenti l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 13 e 17 del regolamento, che attuano l'art. 13 della legge) e il procedimento per la presentazione e la decisione dei ricorsi all'Autorità (artt. 18-20 del regolamento, che attuano e integrano l'art. 29 della legge).

In virtù dell'istituzione del registro generale dei trattamenti, previsto dall'art. 31 della legge e disciplinato dall'art.13 del regolamento, è reso effettivo il diritto di accedere gratuitamente, presso l'Ufficio o tramite terminali, a tutte le informazioni ottenibili dall'interessato in merito ai trattamenti notificati all'Autorità, mentre la puntuale disciplina dell'accesso esercitabile nei confronti del titolare del trattamento,

definita nell'art. 17, prevede una serie di agevolazioni che, pur semplificando l'esercizio del diritto stesso, tengono in debito conto l'esigenza del miglior contemperamento con l'interesse alla speditezza della propria legittima attività da parte dello stesso soggetto titolare.

È ad esempio previsto che sia le richieste di accesso, sia le relative risposte, nonché la comunicazione dei dati rilevati, possano essere fornite oralmente, e che al titolare che non rilevi alcun dato personale relativo all'interessato nella propria banca dati, spetti un contributo spese per la ricerca effettuata, contenuto entro i costi della ricerca e non eccedente le 20mila lire.

Si è poi curato di svincolare il procedimento di richiesta di accesso da qualsiasi formalità, con la facoltà dell'interessato di avanzare la richiesta anche a una persona incaricata del trattamento, o facendosi assistere da una persona di sua fiducia e con la possibilità di trasmettere la richiesta anche via fax o per lettera raccomandata.

Per quanto concerne invece la disciplina dei ricorsi, il provvedimento rende operativa la tutela di cui all'art. 29 della legge, e l'effettività di una cognizione del ricorso alternativa a quella affidata al giudice ordinario e assistita da parallele garanzie. Queste sono: la facoltà di farsi assistere da un procuratore, la garanzia di un regolare contraddittorio e la possibilità di addivenire a una dichiarazione di non luogo a procedere in seguito a una spontanea adesione al ricorso da parte del titolare o del responsabile, a seguito del decorso del termine di tre giorni dalla comunicazione che l'Ufficio inoltra nei suoi confronti.

Di pari importanza, e del tutto strumentali alle disposizioni direttamente concernenti la tutela dei diritti riconosciuti dalla l. n. 675/1996, sono le disposizioni del Regolamento (artt. 15 e 16) attuative dei poteri di accertamento e controllo del Garante, nonché dei poteri inibitori che possono comportare l'emanazione di un provvedimento di blocco dei trattamenti.

Il Regolamento ha, in tale ambito, favorito chiaramente soluzioni che comportano una collaborazione dei soggetti interessati, e *in primis* del titolare e del responsabile, prevedendo la facoltà degli stessi di prestare il proprio assenso all'esercizio dei poteri di accesso che il Garante debba esercitare presso le loro banche dati (assenso che elimina la necessità di acquisire l'autorizzazione del presidente del Tribunale di cui all'art. 32, comma 3 della legge), e disponendo che il blocco del trattamento, previsto dalla legge in determinate ipotesi, possa essere effettuato tramite una procedura alternativa all'ordine autoritativo del Garante, e cioè direttamente dallo stesso titolare, su invito della Autorità, anche in contraddittorio con la persona interessata.

3.2.2. Il decreto legislativo concernente l'Ufficio

A decorrere dal mese di aprile del 1998 l'Autorità si è impegnata attivamente nel sottolineare l'esigenza di un rafforzamento dell'Ufficio e di una sistemazione stabile del trattamento giuridico ed economico del personale e ha offerto perciò il proprio contributo di studio e di riflessione al riguardo. Una parte della disposizione a ciò utilizzata era stata inserita nel decreto del 22 luglio più volte citato. Un secondo e più organico intervento normativo, che ha superato le disposizioni contenute nel decreto di luglio, ha avuto come scopo anche quello di richiamare l'attenzione sulla opportunità di un intervento di razionalizzazione più generale dell'assetto giuridico ed economico delle autorità indipendenti.

Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre 1998, una volta acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari (che hanno espresso parere favorevole formulando alcune osservazioni) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 1999, con alcune modifiche che tengono conto dei suggerimenti formulati, appunto, dalle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera.

In accoglimento di tali suggerimenti, il testo definitivo (d.lg. n. 51/1999, cit.) dà puntualmente conto di quali disposizioni siano «integrative» della l. 31 dicembre 1996, n. 675, (adottate, quindi, in attuazione dell'art. 1 della l. 31 dicembre 1996, n. 676, recante «Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali») e quali siano invece «correttive» (emanate, cioè, in applicazione dell'art. 2 della medesima l. n. 676/1996).

In armonia con il predetto criterio sistematico, il suddetto schema consta di due parti. Nella prima, contenente le norme «integrative», si dà attuazione all'art. 1 della cit. legge delega n. 676/1996, la quale, alla lettera *c)*, prevede la razionalizzazione del trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali con quello del personale delle altre autorità amministrative indipendenti (secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale) e alla lettera *m)* del medesimo articolo prevede l'armonizzazione dello stato giuridico del personale del Garante con quello del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (cui si applica, a sua volta, il trattamento economico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: art. 42, comma 3, della l. n. 675/1996).

Nella seconda parte trovano invece collocazione le norme «correttive», in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* della stessa l. n. 676/1996, la quale conferisce al Governo la delega ad apportare le correzioni alla legislazione in materia di dati personali che si dimostrino necessarie per assicurarne la migliore attuazione.

Quanto al contenuto, lo schema di decreto legislativo affronta alcuni aspetti rilevanti.

Nell'art. 1 si istituisce il ruolo organico del personale dipendente del Garante e, in armonia con quanto previsto per altre autorità indipendenti, si demanda a un regolamento del Garante stesso la definizione dell'ordinamento delle carriere, delle modalità del reclutamento e dell'inquadramento del personale in servizio, nonché del trattamento giuridico ed economico.

Si prevede poi un trattamento economico provvisorio (corrispondente all'80% di quello attribuito al personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), il quale tiene conto del criterio della tendenziale uniformità del trattamento economico del personale dipendente dalle autorità indipendenti, come previsto dalla predetta lettera *c)* della citata legge delega, ma al tempo stesso della ragionevole esigenza, prima richiamata, di avviare una riflessione più generale sul tema stesso. Coerentemente con le predette esigenze, la soluzione cui si è giunti, sebbene comporti il riconoscimento al personale di un trattamento economico inferiore a quello previsto presso altre autorità indipendenti di pari rango istituzionale, tiene tuttavia conto non soltanto della posizione occupata nell'ordinamento dall'autorità, ma anche del criterio direttivo contenuto nella lettera *m)* della citata legge delega, secondo il quale lo stato giuridico del personale addetto all'ufficio del Garante deve armonizzarsi con quello del personale dipendente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, cui si applica il trattamento economico in vigore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo compreso tra l'8 maggio

1997 e la data di entrata in vigore del regolamento di cui sopra, lo schema di decreto prevede inoltre che resti ferma l'indennità di funzione corrisposta al personale, la cui entità è commisurata al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, stabilendo altresì che, nelle more dell'inquadramento, l'indennità sia integrata poi dalla sola differenza tra la retribuzione in godimento (più l'indennità di funzione) e il futuro trattamento economico.

Si prevede, altresì, l'applicazione al Garante di alcuni istituti già presenti nell'ordinamento di altre autorità indipendenti, ma con una portata assai più limitata. In tale contesto si prevede, in particolare, la possibilità di assumere venti unità in posizione di fuori ruolo, che non possono superare il 20% delle qualifiche dirigenziali del nuovo ruolo e che comportano la contestuale mancata copertura di un corrispondente numero di posti in organico.

Nell'art. 2, nel rispetto della sfera di autonomia e di autorganizzazione tradizionalmente riconosciuta a tutte le autorità indipendenti, si attribuisce al Garante la potestà di ripartire fra le diverse qualifiche funzionali l'organico - fissato in cento unità - con proprio regolamento, in linea con i recenti sviluppi legislativi (v. in particolare le disposizioni del d.lg. n. 80/1998 sull'ARAN). Si attribuisce, inoltre, al Garante stesso il potere di autodisciplina interna anche per quanto concerne la riscossione e l'utilizzazione dei diritti di segreteria, nonché la gestione delle spese. A tal fine sono state apportate parziali modifiche all'art. 33, comma 3, della l. n. 675/1996, prevedendo il mantenimento del regolamento governativo per le materie che attengono, invece, al rapporto con il cittadino (es.: le norme concernenti il procedimento davanti al Garante, la disciplina del contraddittorio e le modalità della notificazione di cui all'art. 7 della legge).

Si prevede, inoltre, la possibilità di assumere un numero massimo di sole venti unità con contratto a tempo determinato (anziché, ad esempio, sessanta come previsto per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), precisando che tali unità comprendono gli eventuali consulenti assunti con contratto a tempo determinato.

Per altro aspetto, come si è già osservato nel par. 3.1.7, si riconosce a un numero limitato di addetti la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Si introducono, infine, due disposizioni già in vigore per altre autorità indipendenti, la prima tendente a chiarire i princìpi e le modalità di applicazione della l. n. 241 del 1990 e del d.lg. n. 29 del 1993, e la seconda volta a disciplinare la possibilità di utilizzare i consulenti anche con contratto a termine.

3.2.3 La gestione delle risorse umane

Il 1998 è stato un anno di transizione che si è caratterizzato per l'introduzione di alcune innovazioni che anticipano i futuri cambiamenti organizzativi.

Nelle more della definitiva approvazione del decreto legislativo che, tra l'altro, ha istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante (ampiamente illustrato in altra parte della relazione), il Garante si è avvalso del contingente, composto da dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, messogli a disposizione dalla l. n. 675/1996.

Attualmente prestano servizio presso l'Ufficio n. 39 unità, mentre per le restanti unità le relative procedure sono *in itinere*.

Sulla base dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della legge, e su proposta del Garante, l'articolazione delle qualifiche originariamente prevista è stata leggermente modificata con il d.P.C.M. 29 aprile 1998 al fine di renderla maggiormente aderente alle esigenze funzionali dell'Autorità e alla mutata situazione relativa ai dipendenti nell'ordinamento di appartenenza.

Ciò ha consentito un apporto più consistente, rispetto alla originaria previsione, di funzionari da destinare alla delicata attività di promozione dell'applicazione della legge, nonché ai molteplici e crescenti compiti istituzionali. Le predette correzioni, lasciando invariato il contingente di personale a disposizione, non hanno tuttavia consentito di soddisfare appieno le esigenze organizzative che si sono andate manifestando nella prima fase di vita dell'Autorità. Al pieno raggiungimento di tale obiettivo, cui pure sono state dedicate notevoli energie lavorative, possono ora concorrere diverse condizioni, in modo particolare l'istituzione del ruolo organico del personale e il riconoscimento dell'autonomia organizzativa.

Il 1998 è stato un anno di transizione anche per altri e non secondari aspetti. La mancata pubblicazione del regolamento di cui all'art. 33 della l. n. 675/1996 non ha consentito di adottare, nelle more della razionalizzazione del trattamento economico e giuridico del personale, la disciplina transitoria dei rapporti di lavoro che hanno così continuato a rimanere soggetti alle norme contrattuali e legislative dei comparti di rispettiva appartenenza. Tanto meno è stato possibile affrontare le problematiche organizzative, formalizzando ruoli e funzioni.

Per altro aspetto, l'eterogeneità delle provenienze del personale non ha consentito l'utilizzazione e la conseguente corresponsione degli incentivi previsti dalla generalità dei contratti collettivi dei comparti pubblici, in assenza di criteri immediatamente applicabili al Garante. In relazione a ciò, il Garante ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di chiedere un parere del Consiglio di Stato. Tale richiesta è stata pienamente condivisa dalla Presidenza stessa e attualmente si è in attesa che il Consiglio di Stato emetta il proprio parere.

Permanendo la situazione di incertezza sommariamente descritta, gli sforzi sono stati rivolti soprattutto alla definizione di programmi e obiettivi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione svolta dall'Autorità. Nel contempo, soprattutto nell'ultimo scorcio del 1998, con alcuni provvedimenti sono state poste le premesse dei futuri sviluppi organizzativi.

In particolare, nelle more del parere del Consiglio di Stato cui si è accennato, è stato predisposto un provvedimento che definisce i caratteri dell'istituendo fondo di incentivazione, prevedendone l'articolazione in progetti obiettivi, peraltro già in atto in diversi ambiti dell'ufficio, e che pone i criteri di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni individuali. Il provvedimento, tendenzialmente rivolto a organizzare l'attività lavorativa *per risultati*, istituisce inoltre un nucleo di valutazione, prefigurando il futuro servizio di controllo interno.

Con un altro provvedimento, si è prevista l'elaborazione di un piano di formazione finalizzato all'aggiornamento sulle tematiche attinenti alla protezione dei dati personali, nonché alla conoscenza e all'approfondimento delle lingue, in considerazione della dimensione europea e mondiale in cui si svolge l'attività del Garante. Si è così ritenuto, con un provvedimento di ampio respiro che stanzia a questo fine risorse finanziarie non indifferenti, di affermare in maniera non rituale il rilievo che il Garante riconosce alla formazione del personale.

Nel disegno organizzativo che si è andato delineando nel corso del 1998 e ancora allo stato embrionale, è apparso coerente disciplinare l'orario di lavoro sulla base di criteri di certezza della prestazione lavorativa e di flessibilità. Tali finalità

sono state raggiunte con l'attuazione del previsto sistema automatizzato di rilevazione delle presenze e la contestuale definizione del nuovo orario di lavoro (articolato su cinque giornate lavorative di sette ore e dodici minuti) che prevede una fascia oraria per l'ingresso abbastanza ampia. Con questa innovazione si è tentato di conciliare le esigenze organizzative con quelle personali e di coniugare il necessario rigore nell'accertamento dell'effettività della prestazione con i princìpi dell'autonomia e della responsabilità.

In sintesi, le scelte operate sono tese a prefigurare una organizzazione del lavoro attenta soprattutto agli obiettivi e alla qualità e, in coerenza con essa, la sostituzione dei controlli burocratici con più efficaci sistemi di valutazione dei risultati.

3.2.4 Codice etico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un codice etico che, dal 1° luglio 1998, deve essere rispettato da tutti coloro che operano presso l'Ufficio.

Il codice specifica i doveri di lealtà, diligenza, operosità previsti per i dipendenti pubblici e dispone che l'attività svolta non solo sia ispirata ai princìpi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, ma sia anche conforme alla particolare posizione di indipendenza riconosciuta al Garante e ai compiti di garanzia a esso affidati.

In tal modo il codice rappresenta un passo concreto e tempestivo per la definizione di canoni di etica professionale destinati a guidare l'attività quotidiana tanto nei suoi risvolti interni all'apparato, quanto nei riflessi esterni diretti al pubblico, secondo una generale linea di tendenza istituzionale che verosimilmente interesserà tutte le amministrazioni in un prossimo futuro.

Il codice etico tiene conto del fatto che il legislatore, anche attraverso l'istituzione del Garante, mira espressamente ad assicurare il rispetto della persona affinché il trattamento dei dati non giunga a lederne i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone. Pertanto il codice tiene conto del fatto che la chiara matrice «personalista» della legge e, insieme, la delicatezza della materia e la rapidità delle moderne tecnologie di trattamento dei dati conformano il modo di operare del Garante: prevede, quindi, non solo modalità di accesso e forme di intervento altrettanto dirette, rapide e sollecite, ma anche una condotta complessiva verso l'esterno particolarmente rispettosa delle situazioni personali dei soggetti coinvolti.

Per questo già alcune prime disposizioni generali del codice delineano una comunicazione con il pubblico improntata a cortesia, disponibilità, efficienza, in modo da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'Ufficio.

Parallelamente, le medesime indicazioni, con formulazioni analoghe, valgono all'interno, con riferimento sia alle relazioni tra l'Ufficio e i dipendenti, sia ai rapporti tra colleghi.

Vengono indicati poi alcuni doveri specifici, collegati a princìpi e valori fondamentali.

Tra questi: l'imparzialità, che porta a evitare trattamenti di favore, pressioni indebite, situazioni di privilegio, condizionamenti, anche connessi all'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni; l'integrità, per precludere il perseguimento di benefici personali e di profitti o interessi privati e mantenere piena autonomia di giudizio; la riservatezza, in ordine alle informazioni apprese e alle attività svolte, con particolare riguardo al segreto d'ufficio.

Attenzione specifica viene rivolta all'atteggiamento da tenere nei confronti degli organi di stampa e degli altri mezzi di informazione.

Infine hanno espressa trattazione le ipotesi di conflitto d'interessi con l'Ufficio, nelle loro varie manifestazioni.

In tal modo si sollecita un impegno a evitare comportamenti che comunque possano ingenerare sfiducia nel ruolo imparziale del Garante.

3.2.5 Attività seminariali

L'Autorità segue con particolare attenzione il dibattito scientifico, culturale e istituzionale sulle tematiche relative ai propri ambiti di applicazione. A tal fine sia i componenti del collegio, sia vari funzionari dell'Ufficio hanno partecipato a numerosi seminari e conferenze in Italia e all'estero su temi dedicati ai molteplici problemi connessi alla protezione dei dati personali. Tali occasioni hanno consentito di chiarire ruolo e natura della nuova istituzione, di analizzare e discutere il contesto culturale e istituzionale in cui essa opera e gli obiettivi che guidano i suoi interventi.

Anche l'attività seminariale si è svolta attraverso un'intensa partecipazione a convegni e incontri promossi da università, enti locali, aziende ospedaliere e istituti di credito, nonché da organismi associativi e organizzazioni di categoria cui è stato fornito di volta in volta il punto sull'attuazione della legge e sull'attività dell'Autorità, rendendo così meglio comprensibile il reale significato dei propri provvedimenti rispetto alle problematiche che da ciascun ambito sono state prospettate.

Il 3 aprile 1998, due giorni dopo la caduta delle ultime barriere al pieno inserimento dell'Italia nell'area di libera circolazione Schengen, il Garante ha partecipato al convegno promosso dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di Schengen sul tema «L'Italia e Schengen». In tale convegno il Segretario generale dell'Autorità ha svolto una relazione che affrontava la materia del rapporto fra Europol, SIS e uffici SIRENE e la protezione dei dati personali.

L'8 e il 9 maggio 1998 questa Autorità ha organizzato, poi, nella cornice di Palazzo Barberini a Roma, il convegno «Internet e *privacy* - quali regole?». L'iniziativa - che ha visto fra gli intervenuti importanti personalità fra le quali i commissari europei Monti e Bonino e il prof. Spiros Simitis - è servita a disegnare un quadro completo dei problemi della regolamentazione e dell'autoregolamentazione di Internet, facendo emergere che la tendenza alla globalizzazione rende vano tentare di orientare lo sviluppo della telematica basandosi sui soli contesti nazionali (gli atti del convegno sono pubblicati a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma, 1999). Sulla base di tali qualificati contributi si sta svolgendo un'ampia riflessione ai fini della predisposizione della disciplina normativa di settore.

3.2.6 Relazioni esterne, rapporti con i media

L'art. 31 della l. n. 675/1996 attribuisce al Garante, tra i suoi compiti specifici, quello di «promuovere la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità». È questo un compito di grande impegno, che evidenzia come le funzioni dell'Autorità si esplichino non solo attraverso azioni di vigilanza, controllo e, in generale, di regolazione, ma anche mediante interventi di promozione e diffusione del «valore *privacy*». Un compito legato, dunque, non solo alla necessità di adempiere alle funzioni istituzionali attribuite al Garante, ma anche all'obiettivo di perseguire una informazione corretta sui diversi ambiti della legge e sui nuovi diritti riconosciuti ai cittadini.

La comunicazione si pone, dunque, come un aspetto non secondario per un'Autorità che indirizza consapevolmente i suoi sforzi verso un'ampia e corretta informazione, finalizzata a rendere comprensibile il significato dei propri provvedimenti alle diverse articolazioni della società e a sviluppare, in tal modo, una cultura del rispetto. È in questo quadro che acquista particolare interesse e significato il rapporto diretto che l'Autorità intrattiene quotidianamente con i cittadini.

Proseguendo nella intensa attività di relazione con il pubblico avviata fino dagli immediati inizi della sua attività, il Garante ha assicurato un servizio di informazioni lungo tutto l'arco della giornata ai cittadini, agli organismi pubblici, alle imprese, che si presentano presso i propri uffici o effettuano richieste telefoniche per chiarimenti e indicazioni operative. Richieste e segnalazioni che risultano ancora numericamente elevate a riprova di un interesse sempre più diffuso nella società, così come di un'esigenza che, prima inespressa, ha trovato nell'istituzione dell'Autorità e nell'applicazione progressiva della legge sulla protezione dei dati gli strumenti per una sua affermazione. Le modalità informali e la facilità di contatto con i funzionari, promossa da parte dell'Autorità fin dalla sua entrata in funzione, hanno favorito non poco la possibilità di portare a conoscenza della società, in tutte le sue articolazioni, gli aspetti innovativi e cruciali della normativa sulla protezione dei dati e dei diritti che essa introduce nel nostro ordinamento e che riconosce a ogni cittadino.

Allo stesso modo viene assicurato un servizio di informazione e documentazione ai laureandi che intendano predisporre tesi di laurea sulle tematiche connesse alla tutela della *privacy*.

L'attività di comunicazione ai mezzi di informazione e l'utilizzo di diverse tipologie comunicazionali, così come delle risorse messe a disposizione da Internet, rappresentano l'altro veicolo di promozione, diffusione e chiarificazione della normativa sulla *privacy* e dei nuovi diritti riconosciuti alle persone, introdotti dalla l. n. 675/1996.

Teso verso una concezione del «comunicare per regolare», il lavoro svolto mediante i comunicati stampa e la divulgazione dei provvedimenti del Garante ha consentito di informare, in maniera semplice e puntuale al tempo stesso, sull'attività del Garante, sulle problematiche particolarmente delicate e rilevanti emerse nell'applicazione della legge, sugli aspetti nodali, di carattere giuridico, sociale, economico e culturale, affrontati dall'Autorità nell'interpretazione delle norme.

In quest'ambito vanno ricordate anche iniziative, innovative rispetto al panorama delle istituzioni pubbliche, che si sono concretizzate nella pubblicazione su quotidiani nazionali, prima del loro varo definitivo, di modelli di notificazione e di informativa per i quali sono stati richiesti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni, all'impresa privata, alle associazioni di categoria e agli organismi rappresentativi dei consumatori, suggerimenti e contributi finalizzati a una loro migliore definizione.

A distanza di due anni dall'entrata in vigore della l. n. 675/1996, l'impatto che il diritto alla riservatezza e al controllo dei propri dati ha avuto nel nostro Paese - coinvolgendo aspetti sostanziali della nostra società, dall'economia alla giustizia, alla pubblica amministrazione, ai comportamenti quotidiani, alla sfera culturale - ha assunto connotati di indubbia rilevanza.

Lo dimostrano le pur sintetiche statistiche elaborate dal Garante sulla presenza delle tematiche relative alla *privacy* sui mezzi di informazione. Basterà indicare qui alcune cifre: nel periodo che va dal marzo 1998 al marzo 1999, le pagine dedicate a questioni relative alla *privacy* dai maggiori giornali nazionali sono state oltre 2500, delle quali oltre 600 riguardanti specificatamente l'attività del Garante.